Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 13 dicembre — Numero 294

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto 12 dicembre corrente, ha nominato vice presidente del Senato del Regno, per la prima sessione della XXV legislatura, l'onorevole senatore dott. gr. uff. ATTILIO HORTIS.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1793, e 2 ottobre 1919, n. 1794;

Visto il decreto del ministro per l'industria, commercio e lavoro in data 12 ottobre 1919, con il quale furono stabilite le norme per i concorsi ai posti vacanti di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, e il decreto del ministro per la agricoltura, in data 10 ottobre 1919, con il quale furono stabilite le norme per i concorsi ai posti vacanti di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1794, e per il conferimento dei posti di risulta di cui all'art. 5 dello stesso decreto;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971:

Ritenuta la necessità, di fronte alle esigenze del servizio, di tenere al completo il personale dei Ministeri per l'industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura, giusta i ruoli organici approvati coi RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1793, e 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ministri per l'industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura, hanno facoltà di nominare, ai posti che rimarranno vacanti fino al 31 dicembre 1919, nei ruoli di categoria amministrativa, di ragioneria e d'ordine, dei rispettivi Ministeri, e nei ruoli tecnici dell'Ispettorato del commercio, dell'Ispettorato del credito, dell'Ispettorato delle industrie, e dell'Economato generale, e nel ruolo dei servizi tecnici dell'agricoltura, concorrenti dichiarati idonei nei concorsi indetti, nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro, con i decreti Ministeriali 8 novembre 1919, 6 novembre 1919,

25 ottobre 1919, 24 ottobre 1919, 23 ottobre 1919, 31 ottobre 1919 e con ordine di servizio del 31 ottobre 1919, e, nel Ministero per l'agricoltura, col bando in data 18 ottobre 1919 e con invito di pari data nominandoli in ordine di graduatoria.

A tale scopo, le Commissioni giudicatrici dei predetti concorsi, oltre a stabilire la graduatoria dei vincitori entro il numero dei posti indicato per ogni concorso, indicheranno quali sono i concorrenti idonei, classificandoli in ordine di merito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: **MORTARA.**

Il numero 2285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 21 ottobre 1903, n. 431; la legge 4 giugno 1911, n. 487, il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882 e il R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esclusione dei maestri pensionati dai concorsi speciali a posti di magistero vacanti, disposta dall'art. 1°, penultimo comma, del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, è limitata ai maestri che siano stati collocati a riposo dopo aver prestato almeno 25 anni di servizio.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, è applicabile anche nei casi di omissione o di inesattezza delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del decreto stesso.

Art. 3.

I Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole possono, con apposita deliberazione, derogare anche al disposto dell'art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, dichiarando senz'altro sospesa l'applicazione di qualsiasi limite di età stabilito dai regolamenti comunali e ammettendo ai concorsi speciali, senza limitazione di età, il personale contemplato nel predetto decreto.

Art. 4.

Nella prima delle due graduatorie per maestre provvisorie o supplenti, da compilarsi a norma dell'art. 6, comma 5°, del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, saranno classificate anche le sorelle dei militari morti in guerra o per causa della guerra, che abbiano il padre vivente, purchè dimostrino, con attestazione della Giunta comunale, che il padre è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro proficuo o non possiede mezzi di fortuna.

Art. 5.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i concorrenti di cui all'art 9 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, che si trovino in condizione di partecipare al concorso per due almeno delle graduatorie di cui all'articolo stesso, devono indicare, ove non lo abbiano già fatto dopo la pubblicazione del predetto decreto-legge, in quale delle graduatorie intendono essere compresi.

La Commissione giudicatrice, decorso il termine di cui sopra, provvederà alla compilazione o alla rettificazione delle graduatorie eventualmente già compilate, in conformità delle dichiarazioni dei concorrenti; e in conformità di propria motivata insindacabile determinazione nei casi in cui la dichiarazione manchi.

Art. 6.

Fra i titoli valutabili a norma dell'art. 10 del R. decreto legge 29 agosto 1919, n. 1675, sono compresi quelli che, pur portando la data dell'anno 1915, dipendono da operazioni o atti ufficiali iniziati anteriormente al detto anno, o siano in modo non dubbio conseguenza di preparazione o studi precedenti all'anno stesso.

Inoltre le Commissioni giudicatrici valuteranno esclusivamente a favore dei concorrenti da comprendere nella graduatoria di cui alla lettera *a*) dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675, e limitatamente alla graduatoria stessa, le pubblicazioni fatte di titoli acquistati dai candidati nell'anno 1915 e negli anni successivi.

Art. 7.

I maestri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto devono, entro venti giorni dalla pubblicazione di esso, esibire le domande di ammissione e i relativi documenti.

Nello stesso termine dovranno essere forniti dagli interessati gli elementi richiesti per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici continueranno nei loro lavori, a norma dei decreti 15 maggio 1919, n. 882, e 29 agosto 1919, n. 1675, salvo a rettificarne le risultanze in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice apporterà, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le rettificazioni necessarie alle graduatorie, anche se queste siano state consegnate alle autorità competenti.

Quando invece, all'atto della pubblicazione del presente decreto, siano già avvenute le nomine, alla rettificazione delle graduatorie e agli atti consecutivi provvederanno il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico per le scuole rispettivamente amministrate.

Quando vi siano concorrenti che ottengono la nomina a direttore didattico esclusivamente per l'applicazione, in loro favore, dell'articolo 6 del presente decreto, la validità della graduatoria di cui essi fanno parte è estesa, per un biennio, a tanti posti in più quanti sono coloro che vengono nominati per effetto di variazioni di graduatoria in conseguenza del detto art. 6.

Art. 9.

I Comuni possono deliberare che le graduatorie la cui efficacia fu, con l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, prorogata al 31 luglio 1921, siano valide fino al 31 luglio 1923.

I Comuni potranno, con ulteriore deliberazione da adottarsi non oltre tale data, disporre che le graduatorie predette siano efficaci fino alla nomina di tutte le maestre che alla data stessa vi risulteranno comprese.

In ogni caso il numero dei posti da coprire con dette graduatorie corrisponderà, a norma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, e nei limiti di tempo da esso o dalle successive deliberazioni stabilito, a un quarto dei posti vacanti dopo il 31 luglio 1919.

Art. 10.

Sono estese al presente decreto le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 del R. decreto-legge 29 agosto 1919, n. 1675.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 2118 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 85, che istituisce un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e ampliamento del porto di Livorno e per l'esercizio di queste e delle altre già esistenti nel porto stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dei ministri segretari di Stato proponenti per il funzionamento di un Ente autonomo istituito con decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 85, per la esecuzione delle opere e l'esercizio del porto di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO
per l'Ente portuale di Livorno.

TITOLO I.
Costituzione e funzionamento.

CAPO I.
Organi dell'Ente.

Art. 1.

« L'Ente portuale di Livorno », istituito con decreto Luogotenenziale n. 85 in data 26 gennaio 1919, per la durata di anni 60 a decorrere dal 10 febbraio 1919 (data di pubblicazione del predetto decreto Luogotenenziale nella *Gazzetta ufficiale*) con sede in Livorno, ha amministrazione autonoma affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quinquennio a decorrere dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma. Due mesi prima dello scadere del quinquennio il Consiglio promuove la nomina o la riconferma del presidente e il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti, che dovrà essergli notificata almeno un mese prima della scadenza del mandato.

Art. 2.

Oltre l'incompatibilità prevista dall'art. 136 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella:

a) di contendente, arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di interesse dell'Ente;

c) di stipendiato o salariato dell'Ente

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale predetta.

Art. 3.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora non intervengano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da rendere frustraneo il compito di rappresentante.

La decadenza e la cessazione straordinaria dal mandato sono pronunciate dal Consiglio d'amministrazione, previa contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Nei casi di cessazione straordinaria dal mandato per sopravvenuta incompatibilità, incapacità, rinuncia o per qualsivoglia altra causa, l'amministrazione, che aveva nominato il membro del Consiglio, provvederà a sostituirlo entro un mese dalla cessazione. Il nuovo consigliere nominato rimane in carica fino allo scadere del quinquennio per il quale fu nominato il suo predecessore.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni bimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal presidente, per sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti.

Di regola gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare saranno inviati ai consiglieri in lettere raccomandate, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi d'urgenza basta che l'avviso, col sommario degli oggetti da trattare, sia spedito quarantotto ore prima, mediante dispaccio telegrafico. In nessun caso potranno però essere trattati affari relativi ad oggetti, non iscritti all'ordine del giorno, salvo che il Consiglio al completo e con voto unanime non disponga diversamente.

Art. 5.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non intervengano almeno cinque dei suoi membri. Esse sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Il segretario generale è segretario del Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo; egli non può assistere alle discussioni su materie che lo interessino personalmente, o quando il presidente e il Consiglio lo ritengano opportuno.

Potranno essere chiamati ad intervenire alle adunanze il direttore della dogana di Livorno o qualsiasi altro funzionario allorquando siano da trattare materie che interessino le rispettive Amministrazioni.

Il presidente o gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prendere parte a discussioni e deliberazioni su argomenti che li riguardino personalmente o che interessino congiunti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente determina gli affari da sottoporsi allo esame del Consiglio, ne presiede le adunanze e vigila perchè le deliberazioni adottate siano eseguite.

Art. 7.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, in caso di impedimento o di assenza di un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato dal presidente e dal Consigliere meno

anziano nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 5; sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le veci; debbono indicare gli argomenti trattati e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale sia fatta menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella adunanza seguente oppure approvati seduta stante nei casi d'urgenza.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei propri componenti un emolumento in misura non superiore a L. 1500 annue da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario, secondo la ripartizione che ne sarà fatta dal Consiglio medesimo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione residenti fuori Livorno saranno inoltre corrisposte a carico delle Amministrazioni cui appartengono, le indennità di missione che loro spettano oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che le avessero sostenute.

Art. 9.

Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 18.000 che sarà corrisposta a dodicesimi posticipati.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente, prende tutti i provvedimenti relativi alla gestione di esso, ferme le attribuzioni che la legge e il presente regolamento demandano al presidente.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina fra gli stipendiati o salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

f) esercita, in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi, ed il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione; nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 42;

m) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta ed alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

n) può prendere sotto la sua responsabilità, e salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 12.

In caso di impedimento del presidente il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni; inoltre compie le funzioni che il presidente ritenesse delegargli.

CAPO II.

Uffici ed impiegati.

Art. 13.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di Segretariato, un ufficio tecnico pei lavori ed un ufficio per l'esercizio del porto ed uno di ragioneria.

Il Segretariato, che comprende i servizi amministrativi dell'Ente, è retto da un segretario generale che ha la direzione dei servizi amministrativi e le attribuzioni di capo del personale.

I capi servizio rispondono direttamente al presidente del funzionamento dei rispettivi uffici. Il Consiglio di amministrazione può affidare la superiore direzione dei lavori ad un tecnico di speciale competenza, fissandone l'annua indennità.

Art. 14.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo la tenuta dei libri contabili necessari e specialmente:

a) del conto impegni in cui per ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;

b) del copia-mandati, nel quale, in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, della data, del capitolo, dell'intestatario, del titolo di spesa e della somma; a prova della avvenuta annotazione appone sul mandato gli estremi della registrazione;

c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;

d) lo scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preavviso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute dall'Ente, e che all'uopo sono ad esso comunicati dall'Ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti liberazione di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consuntivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle ferrovie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelle di altri proventi di spettanza dell'Ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

i) tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo del bilancio attivo annota le somme effettivamente versate all'Ente in base a comunicazione che le sarà fatta dagli uffici amministrativi;

l) tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuatesi;

m) riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni;

n) tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente e di cui esso ha la gestione e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 15.

La nomina o la revoca del personale di concetto e di ragioneria sono fatte dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale d'ordine e di servizio viene assunto e licenziato dal presidente, sentito il segretario generale.

Art. 16.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applica-

zione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte pei capi d'ufficio dal presidente, e per l'altro personale dai rispettivi capi d'ufficio col visto del presidente.

Art. 17.

Al personale direttamente assunto dall'Ente il presidente può, sentito il segretario generale, o su proposta del medesimo, infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a giorni cinque, udite le discolpe dell'interessato; per le maggiori pene disciplinari decide il Consiglio d'amministrazione, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado o dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato, salve le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

I provvedimenti relativi hanno carattere definitivo.

Art. 18.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 19.

Quanto riguarda l'ordinamento interno degli uffici, le loro attribuzioni, le norme per l'assunzione, le promozioni, gli stipendi e in genere lo stato economico e giuridico relativamente agli impiegati direttamente assunti, sarà determinato con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio d'amministrazione, il quale annualmente approva anche il ruolo organico del personale.

TITOLO II.

Gestione finanziaria.

Art. 20.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'esercizio finanziario riguarda tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese che si accertano in detto periodo di tempo, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio, sia in dipendenza del bilancio, sia per qualsivoglia altra causa.

Art. 21.

La ragioneria prepara per il 31 ottobre di ciascun anno lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva, le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed il profitto che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva, le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 22.

Non oltre il 1° marzo di ciascun anno, sarà compilato e sottoposto al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della discussione.

Tale conto ha a corredo apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente, la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio.

Appena approvato dal Consiglio, il bilancio consuntivo sarà rimesso, non oltre il primo trimestre di ogni anno, ai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione ha sempre facoltà di prendere visione negli uffici doganali, a mezzo di propri delegati, dei registri o bollettari concernenti le riscossioni delle speciali tasse portuali, dopo aver presi accordi col direttore della dogana.

Art. 24.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione od al presidente nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

I capi ufficio sono ordinatori secondari delle spese, nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 25.

I mandati di pagamento, ordinati come all'articolo precedente, sono emessi a cura del capo ragioniere dell'Ente, in base a richieste vistate dal segretario generale, e vengono sottoscritti dal capo ragioniere medesimo e vistati dal presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 26.

Ove il capo ragioniere non creda, per qualsiasi motivo, di dare seguito ad una richiesta di pagamento, ne riferisce al presidente, il quale, mediante ordine scritto, potrà disporre l'esecuzione della richiesta, salvo a sottoporre la questione alla ratifica del Consiglio d'amministrazione anche nei riguardi dei terzi, in occasione della prima adunanza.

Art. 27.

Potranno essere aperti crediti nelle Casse sugli Istituti, cui fosse affidato il servizio dei pagamenti, a favore dei funzionari dell'Ente per porli in grado di provvedere, mediante rilascio di buoni, al pagamento di spese da farsi in economia o di quelle altre che saranno determinate dal Consiglio.

Si potranno altresì emettere mandati di anticipazione a favore di funzionari dell'Ente.

Art. 28.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione o ricevute in anticipazione, fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

All'uopo essi devono tenere esatto conto in apposito libro-giornale di tutte le somme loro fornite e delle spese liquidate e pagate; devono inoltre renderne conto nei termini periodici che saranno all'uopo stabiliti ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario ed ogni volta che cessi lo scopo dell'anticipazione e l'incarico ricevuto dal funzionario.

Art. 29.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito e della custodia di valori, devono prestare cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Potranno essere dispensati dal prestare cauzione i funzionari che hanno maneggio di fondi in anticipazione per lavori e forniture da eseguire in amministrazione od in economia.

Art. 30.

Per le spese sostenute per la esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a*) n. 1 dell'art. 2 della convenzione 14 dicembre 1918, l'Ente rimetterà al Ministero dei lavori pubblici copia dei certificati di pagamento fatti agli imprenditori o dei documenti di spesa, con la richiesta del rimborso.

Per le spese di costruzione, di cui alla lettera *b*) del citato n. 1 dell'art. 2 della convenzione, e per le spese di manutenzione e di riparazione di cui all'art. 12 della convenzione medesima, al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimetterà in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli enti locali, quale contributo di legge.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, quando il Ministero lo avrà restituito vistato e se entro due mesi dalla comunicazione non l'avrà restituito con osservazioni.

A ciascun degli Enti interessati sarà data comunicazione dell'estratto di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso della

spesa di sua spettanza, entro i 90 giorni dalla data di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario l'Ente rimetterà ai prefetti la indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 31.

Le modalità di riscossione delle tasse e sovrattasse affidate alla amministrazione doganale, del versamento all'Ufficio di cassa dello Ente e delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 32.

Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente, a mezzo dei suoi uffici, alla riscossione dei proventi di concessione od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc., l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli, e li rimborserà, a richiesta dell'Ente con decorrenza dal 10 febbraio 1919.

Art. 33.

Le spese di riparazione dei danni arrecati dai privati ad opere, impianti, ecc. concesse all'Ente, saranno a questo rimborsate sui depositi che la Capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili, a norma degli articoli 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento nella cassa dell'Ente.

A tal fine, constatato il danno, inviterà l'Ufficio tecnico a determinare senza indugio l'entità del deposito e ne avvertirà contemporaneamente l'amministrazione dell'Ente stesso per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione, la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla Capitaneria di porto che curerà la restituzione delle eventuali eccedenze di deposito.

Art. 34.

Qualora in applicazione dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 25 l'Ente intendesse emettere obbligazioni, il relativo piano finanziario dovrà essere rimesso, preventivamente al Ministero del tesoro per l'approvazione.

TITOLO III.

Contratti e lavori.

Art. 35.

Nei modi e con le forme deliberate dal Consiglio di amministrazione, si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente. Per i trasporti ed i lavori si potrà provvedere anche in economia.

Art. 36.

I progetti redatti dall'Ufficio tecnico saranno rimessi alla approvazione del Consiglio di amministrazione, con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, qualora la spesa non superi L. 100 000 e per qualsiasi variante a progetti approvati, quando le variazioni stesse non importino maggiori spese superiori a L. 100.000.

Saranno poi sottoposti all'assenso del Consiglio predetto, per la susseguente approvazione del Ministero dei lavori pubblici qualora importino spesa superiore a L. 100.000 e variante essenziale a progetti approvati dal Ministero.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzare l'esecuzione dei lavori entro il limite di L. 100.000, in pendenza della presentazione del progetto.

In caso di somma urgenza qualora si tratti di prevenire danni gravi alle opere oppure di ristabilire il servizio su linee interrotte o garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 37.

Su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà procedere alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per opere e provviste, che riguardino servizi ferroviari. In questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi. (1).

Art. 38.

I lavori di manutenzione e di riparazione delle opere di difesa esterna che non sono a carico dell'Ente, potranno dal Ministero dei lavori pubblici essergli commessi a rimborso di spesa.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione, si applicheranno le norme di cui al presente capo.

TITOLO IV.

Esercizio.

Art. 39.

Le aree di cui l'Ente ha la gestione in forza dell'art. 2, n. 2, della convenzione 14 dicembre 1918 sono distinte in:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo per il tempo necessario pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo, e per altri usi i quali non compromettono menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa nel pristino stato delle aree primitive;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dallo Ente sentita la locale capitaneria di porto. La capitaneria medesima procederà d'accordo con l'Ente per la distribuzione degli accosti e per la destinazione commerciale delle banchine.

Art. 40.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento, che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti a mente dell'art. 11 della convenzione sopra citata, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1869, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato si provvederà applicando le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 41.

Le concessioni contemplate alla lettera *b*) dell'art. 39 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri o le altre industrie navali, contemplate dal capo 1, titolo 3°, del regolamento 20 novembre 1879, per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 42.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio d'amministrazione per la ratifica, nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

Art. 43.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione; questa autorizzazione, salvo decisioni in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 44.

I canoni per le licenze di cui all'art. 42 saranno fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio d'amministrazione.

---

(1). I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti però saranno presentati all'Ente e sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 45.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà, in qualunque tempo e per qualunque causa, sospenderne gli effetti, risolverle e far sgombrare il suolo occupato, con semplice intimazione scritta: in questi casi il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè però abbia usufruito dell'aerea per un periodo di tempo inferiore alla metà di quello indicato.

Art. 46.

Quando, per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto. I contratti saranno sottoposti all'approvazione ministeriale o reale a seconda che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Le concessioni, anche fatte per contratto, saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere, contrattualmente, subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo, previamente accertato, delle opere ed al tempo mancante pel termine della concessione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare completamente l'area occupata.

Qualora, invece, convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato, allo scadere della concessione senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 47.

Sono concorrenti le domande di concessione che riflettano l'occupazione della stessa area, o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Nel caso di concorrenza fra domande di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 39 che si propongono di utilizzare l'area per lo stesso scopo, la preferenza è determinata dalla priorità dell'effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente delegato a riceverle; qualora lo scopo sia diverso potrà essere preferita dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, quella che risulti rispondente ad un fine di maggiore interesse pubblico dell'Ente, aprendosi anche, ove del caso, una gara per l'aggiudicazione sulla base di miglioramento di canone.

Nel caso di concorrenza tra domande di cui alla lettera *c*) dell'art. 39 sarà preferita, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, quella che risponda ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, o, a parità di condizioni, offra maggiori accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione. Anche in questi casi l'Ente potrà, sempre su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara od a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone, od anche in seguito a concorso per miglioramento dei progetti tecnici.

Art. 48.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto, per quanto esse possano riferirsi a polizia portuale o della navigazione.

I contratti e le licenze di concessione si trascrivono in un registro tenuto dall'Ente, e portano il numero di trascrizione del registro medesimo. Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenze o per contratto dovrà essere trasmesso per notizia al Ministero dei trasporti, alla fine di ciascun semestre.

Art. 49.

Per tutto quanto non sia previsto dal decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 54, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà, per le concessioni, alle norme contenute nel titolo III del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in argomento.

Art. 50.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario dovrà depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 51.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione ai privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del sopracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto dovrà essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 11 della convenzione 14 dicembre 1918.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 52.

L'Ente potrà richiedere la R. Avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi dall'Ente all'Avvocatura saranno liquidati a norma di legge.

Art. 53.

Per i contratti tuttora vigenti tra le Amministrazioni dello Stato e le imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Livorno, l'Ente si sostituirà allo Stato fino alla scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 12 della convenzione sopra citata.

Art. 54.

Fino a quando non sarà regolata la materia con norme generali, gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente saranno ricevuti dal segretario generale, in analogia a quanto è stabilito per gli atti delle Amministrazioni comunali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, come da decreto in data 12 giugno 1919:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2229. Regio Decreto 13 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Stazze a (Lucca) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L 1000.

N. 2252. Regio Decreto 21 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia cav. Primo Scoccini è eretta in Ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di S. Elpidio a Mare e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2253. Regio Decreto 13 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, con effetto dal 1° gennaio 1920, nel comune di S Martino Valle Caudina (Avellino), viene istituito un ufficio di agenzia delle imposte dirette e del catasto, con giurisdizione sul comune omonimo e su quelli di Cervinara e Rotondi, da distaccarsi dall'agenzia delle imposte di Baiano, nonchè sui comuni di Roccabascerana e Pietrastornina da distaccarsi da quella di Avellino.

N. 2254. Regio Decreto 6 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna le quote di concorso per gli anni dal 1907 al 1919 per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, numeri 255 e 383.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Su proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'agricoltura:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È nominata una Commissione con l'incarico di fare proposte per le industrie delle conserve alimentari.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, e composta dei signori:

Anfossi dott. cav. uff. Antonio — Astarita cav. Giovanni — Baglioni prof. Silvestro — Brizi commendatore prof. Alessandro — Dragoni comm. prof. Carlo — Frandi cav. uff. Edoardo — Giordani cav. Ignazio — Nasturzio rag. Ettore — Paci comm. Guido — Righi ing. cav. Romano — Signorini cav. uff. Paolo — Mariotti prof. Angelo, segretario — Pilotti dott. Raffaele, id.

Art. 3.

La Commissione presenterà le sue proposte entro due mesi dalla sua costituzione.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI — FERRARIS.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GIUSTIZIA E DI CULTO

Visti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1953, e 1° febbraio 1918, n. 102 (articoli 52 e 53) coi quali il servizio dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo, e Udine veniva affidato all'Ufficio del casellario centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Ritenuto che il casellario del tribunale di Conegliano è ora in grado di riprendere le sue funzioni;

Visto l'art. 1° del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244;

Decreta:

Col 1° gennaio 1919 il casellario giudiziale del tribunale di Conegliano riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto con le disposizioni sopraindicate.

Roma, 12 dicembre 1919.

Il ministro: MORTARA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1918 e il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali;

Decreta:

Fino a nuova disposizione i prezzi di rivendita nel Regno dei surrogati del caffè e delle specialità sono fissati, dal 1° ottobre 1919, nella misura indicata nella annessa tabella firmata, per Nostro ordine, dal direttore generale dei monopoli commerciali.

Roma, 18 agosto 1919.

Il ministro: TEDESCO.

TABELLA dei prezzi di rivendita nel Regno dei surrogati del caffè e delle specialità.

Tipi di surrogati e specialità	Prezzi di rivendita in lire per 100 pezzi
Surrogati.	
Olandese in pacchi:	
da 60 grammi	60 —
da 100 grammi	95 —
da 500 grammi	470 —
da 1000 grammi	920 —
Cicoria:	
in pacchetti da 60 grammi	35 —
in pacchetti da 100 grammi	55 —
in pacconi da 500 grammi	270 —
in pacconi da 1000 grammi	540 —
in scatole da 60 grammi	40 —
in scatole da 100 grammi	65 —
in scatole da 200 grammi	125 —
in scatole da 500 grammi	300 —
Malto in sacchetti:	
da 100 grammi	60 —
da 250 grammi	150 —
da 500 grammi	300 —
da 1000 grammi	600 —
Specialità.	
In pacchi:	
da 60 grammi	40 —
da 100 grammi	60 —
da 500 grammi	300 —
da 1000 grammi	600 —
In scatole:	
da 60 grammi	45 —
da 100 grammi	70 —
da 200 grammi	135 —
da 500 grammi	330 —
In rotoli:	
da 60 grammi	42 —
da 100 grammi	70 —

Roma, 18 agosto 1919.

Il direttore generale dei monopoli commerciali: VILLA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	82.84	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.54	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 12 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,02 — Londra 51,06 — Svizzera 255,41 — New York 13,64 — Oro 202,45.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario, *delle operazioni eseguite a tutto il mese di aprile 1919*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	23	61.915	21.068	40.847	293.057	179.073
Mesi precedenti	28	161.279	52.393	108.886	946.696	474 804
Somme totali dell'anno in corso	51	223.194	73,461	149.733	1.239 753	653,877
Anni 1876-1918	10.442	21.714.400	15.080.875	6.633.525	104.876.120	79 576 567
Somme complessive	10.493	21.937 594	15.154.336	6.783 259	106.115.873	80.2[illegible]0.414

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	190.964.242 35	—	190.964.242 35	100 344.427 63	90.619.814 72
Mesi precedenti	627.698.329 44	—	627.698.329 44	245.607.229 63	332.091.099 81
Somme totali dell'anno in corso	818,662,571 79	—	818.662.571 79	345 951.657 26	472.710.914 53
Anni 1876-1918	17.698.356.335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 82
Somme complessive	18.517.018.907 46	957.268.342 05	19.474.287 249 51	15.559.399 162 16	3.914.888.087 35

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	513	123	390	2.029	2.415
Mesi precedenti	—	2,115	283	1,832	7.079	5.373
Somma totale dell'anno in corso	—	2.628	406	2,222	9.108	7.788
Anni 1915-1918	347	23.213	2.299	20.914	67.177	50.235
Somme complessive	347	25.841	2.705	23.136	76 285	58.023

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	1.117.682 12	—	1.117.682 12	1.224.475 27	9 0.088 43
Mesi precedenti	3.646.824 58		3.646.824 58	2.639.943 —	
Somme totale dell'anno in corso	4.764.506 70		4.764.506 70	3.864.418 27	
Anni 1915-1918	29 841.155 53	496 .152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149 95
Somme complessive	34.605.662 23	496 .152 20	35.101.814 43	23.985.576 05	11.116.238 38

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di aprile	2.088	1.854	234	3.551	1.918.558 18	3.975	2.115.945 85	
Mesi precedenti . . .	5.491	5.380	111	9.873	7.013.421 64	9.417	5.592.950 88	1.223.083 09
Somme totali dell'anno in corso . . .	7.579	7.234	345	13.424	8.931.979 82	13.392	7.708.895 73	
Anni 1883-1918 . . .	230.628	138.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253.559	884.862.634 49	28.904.471 81
Somme complessive	238.207	145.499	92.708	1.533.396	922.699.086 12	2.266.951	892.571.531 22	30.127.554 90

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di aprile	8.898	775.321 53
Mesi precedenti	148.500	9.790.609 19
Somme dell'anno in corso .	157.398	10.565.930 72
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.242.653	670.359.195 57

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di aprile	—	—	—	—
Mesi precedenti . . .	323	139.865 99	116	67.775 07
Somme dell'anno in corso	323	139.865 99	116	67.775 07
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13.354	5.601.457 64
Somme complessive . .	59.496	8.345.136 49	13.470	5.669.232 71

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di aprile . . .	4.171	61.391 —
Mesi precedenti. . .	16.115	188.106 —
Somme dell'anno in corso	20.286	249.497 —
Anni 1899-1918. . .	2.991.930	25.975.858 60
Somme complessive.	3.012.216	26.225.355 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di aprile . . .	4.875	14.445.500 51
Mesi precedenti .	27.058	75.901.109 15
Somme dell'anno in corso	31.933	90.346.609 66
Anni 1890-1918 . .	1.107.061	1.232.947.427 29
Somme complessive	1.138.994	1.323.294.036 95

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di aprile	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme complessive . . .	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di aprile.	90	12.805 —	8.160 —
Mesi precedenti.	116	17.510 —	15.575 67
Somme dell'anno in corso	206	30.315 —	23.735 67
Anni 1886-1918.	95.656	5.431.609 04	4.476.937 02
Somme complessive. .	95.862	5.461.924 04	4.500.672 69

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di aprile	911	2.726.926 31
Mesi precedenti	3.041	9.920.805 33
Somme dell'anno in corso.	3.952	12.647.731 64
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive.	484.331	743.579.277 71

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di aprile	416
Mesi precedenti	811
Somme dell'anno in corso	1.227
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.871.532

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 11 dicembre 1919

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

PELLERANO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Maurigi.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Torniamo appena dalle estreme onoranze a un nostro illustre collega, ed ecco che mi tocca a darvi un altro funebre annuncio.

Ai bagni di Lucca, in una sua villa, è morto ieri, di 76 anni, il senatore marchese Ruggero Maurigi di Castel Maurigi.

Da molto tempo, per grave infermità, assente dal Senato, aveva però lasciato, qui e alla Camera dei deputati, amici non dimentichi della sua vivace conversazione e delle altre brillanti qualità di gentiluomo.

Dell'Assemblea elettiva aveva fatto parte, a più riprese, per ben sette legislature, rappresentando dal 1874 al 1892 il collegio di Trapani; nella XVII legislatura il collegio di Siracusa e nelle due successive quello di Borgo a Mozzano pel quale optò quando, nel 1897 ebbe anche i suffragi degli elettori di Corleone. Nel Senato entrò, appunto come ex-deputato, per le nomine del 26 gennaio 1910 e durante quella legislatura prese la parola o riferì per iscritto su problemi di comunicazioni e trasporti, ma con particolare amore si occupò delle questioni attinenti all' organamento dell' esercito. Questa predilezione non era senza motivo. Egli che giustamente teneva al suo titolo di colonnello della riserva, era stato appena diciassettenne, nella sua Palermo, valoroso milite dell' insurrezione del maggio del 1860.

Da allora seguì sempre fedelmente Garibaldi; lo seguì anche quando altri credettero di dovere, sia pur con sacrificio, lasciarlo. Così si trovò vicino a lui ad Aspromonte: e di questo doloroso episodio scrisse subito dopo, nel 1862, un drammatico racconto, ristampato di recente, e che infatti ancora oggi si legge con interesse e commozione. Rimarginata la piaga dei dissidi civili e riavvicinatosi Garibaldi al Governo, Ruggero Maurigi fu ancora al suo fianco nelle balze trentine, e come volontario del reggimento Guide, combattè a Condino; si conquistò le spalline di ufficiale alla presa del forte di Ampola e la medaglia d'argento al valor militare a Bezzecca per avere (dice la motivazione ufficiale): « portato ordini nei punti più pericolosi, animando sotto un fuoco vivissimo una compagnia ad attaccare alla baionetta il nemico, spingendola con l'esempio ».

E della tradizione garibaldina fu ancora devoto seguace con la partecipazione alla campagna del 1867 nell'Agro.

Questa la fervente giovinezza del collega Maurigi che basta a dar carattere a tutta la sua vita.

Quando il Senato del Regno commemorò il cinquantenario del Risorgimento di Sicilia, il Maurigi fu molto lieto delle onoranze dell'Assemblea e additò fra i colleghi qualche altro dei rari superstiti di quegli avvenimenti dei quali diceva esser stato oscurissimo gregario.

Ora anche egli è sceso nella tomba; e il numero dei combattenti per l'indipendenza dell'Italia si assottiglia sempre più. Inchiniamoci alla sua memoria che ci riporta ai giorni della prima travagliata unificazione della Patria. (Approvazioni).

DI TRABIA. Si associa alle nobili parole del presidente, ricordando più specialmente i meriti patriottici del defunto, alla cui memoria manda un reverente saluto, e propone che siano inviate le condoglianze alla famiglia. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Di Trabia.

È approvata all'unanimità.

ALBRICCI, ministro della guerra. A nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Maurigi che fu uomo prode e saggio ed appartenne a quella schiera che alle più alte idealità, al più ardente patriottismo, volle congiunto l'ordine.

Fu con tali sentimenti che l'Italia è giunta al presente stato e avrà sempre un migliore avvenire. (Approvazioni).

A nome dell'esercito manda un vale alla memoria del defunto. (Nuove approvazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri.

Per la nomina della Commissione pei trattati internazionali:

Senatori votanti 93
Maggioranza 47

Ebbero voti:

Il senatore Bollati 80
» Bensa 79

Il senatore Bodio 77
» Gallina 61
» Malaspina 59
» Cassis 59
» Pansa 59
» Rolandi Ricci 52
» Faina 51
» Malvano 42
» Dorigo. 30
» De Cupis 32
» Fadda 22
Voti nulli o dispersi 10

Schede bianche 8.

Eletti i senatori Bollati, Bensa, Bodio, Gallina, Malaspina, Pansa, Cassis, Rolandi-Ricci e Faina.

Per la nomina di due commissari di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti 92
Maggioranza 47

Ebbero voti:

Il senatore Marchiafava 77
» Ciamician 73
» Pescarolo. 8
» Maragliano 3
» Agnetti. 6
» Paternò 1
Schede bianche 11

Eletti i senatori: Marchiafava e Ciamician.

Per la nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti 96
Maggioranza 49

Ebbero voti:

Il senatore Cassis 40
» Di Blasio 16
Voti nulli o dispersi. 30
Schede bianche 10

Ballottaggio fra i senatori Cassis e Di Blasio.

Per la nomina della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 92
Maggioranza 47

Ebbero voti:

Il senatore Tanari 83
» Bergamasco 73
» Levi Ulderico 63
» Ferraris Carlo 56
» Mazziotti 51
» Amero d' Aste 47
» Tittoni Romolo. 34
» Di Brazzà. 1
» Faina 1
» Cassis 1
Schede bianche 9

Eletti i senatori Tanari, Bergamasco, Levi, Ferraris Carlo, Mazziotti.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Senatori votanti 95
Maggioranza 48

Ebbero voti:

Il senatore Bodio 80
» Bettoni 72
» Reynaudi 68
» Gallina 32
» Santini 11
» Corsi. 3
» Marchiafava 1
» Polacco 1
» Viganò 1
Voti nulli e dispersi 6
Schede bianche. 9

Eletti i senatori Bodio, Bettoni e Reynaudi.

Annunzio di una interpellanza.

PRESIDENTE. Leggo la seguente domanda d'interpellanza:

« I sottoscritti chieggono d'interpellare l'on. ministro dell'industria, commercio e lavoro circa gli intendimenti del Governo rispetto alle nuove tariffe doganali ed ai trattati di commercio e specialmente sulla eccessiva protezione cui aspirano alcune industrie, con danno dei consumatori e della produzione agraria.

« Mazziotti e Sinibaldi ».

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ne darà comunicazione al ministro interpellato.

PRESIDENTE. Trattandosi di argomento urgentissimo, sarebbe desiderabile che la interpellanza fosse svolta nella seduta di domani.

Prega perciò il ministro della giustizia di voler far conoscere le intenzioni del Governo prima della fine dell'odierna seduta.

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Melodia e Biscaretti, presta giuramento il senatore Beria D'Argentina.

Introdotto dai senatori Cefaly e Pellerano, presta giuramento il senatore Berti.

Introdotto dai senatori Frascara e Pellerano, presta giuramento il senatore De Amicis.

Introdotto dai senatori Di Terranova e Pascale, presta giuramento il senatore Del Pezzo.

Introdotto dai senatori Pellerano e Del Giudice, presta giuramento il senatore Manna.

Introdotto dai senatori Pellerano e Sili, presta giuramento il senatore Mango.

Introdotto dai senatori Bava Beccaris e Caneva, presta giuramento il senatore Petitti di Roreto.

Introdotto dai senatori Mortara e Pellerano, presta giuramento il senatore Pianigiani.

Introdotto dai senatori Mattioli e Bettoni, presta giuramento il senatore Romeo delle Torrazze.

Votazione per la designazione di un vicepresidente.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la designazione di un vicepresidente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Relazioni della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

COLONNA FABRIZIO. Per Perla, riferisce a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sulla nomina a senatore dei signori Cagnetta e Vanni; per il senatore Di Prampero, riferisce sulla nomina a senatore dei signori Calisse e Cannavina.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sulla nomina a senatore del signor Tamborino.

BETTONI, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per le votazioni di ballottaggio:

a) per la nomina di un membro della Commissione per la biblioteca;

b) per la nomina di un membro della Commissione pei decreti registrati con riserva;

c) per la nomina di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

d) per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la designazione di un vicepresidente.

Senatori votanti 100
Maggioranza 51

Il senatore Hortis ebbe voti 96
Voti dispersi 4

Il Senato designa a vicepresidente il senatore Hortis (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Comunica al Senato che il senatore Cefaly ed altri colleghi avevano presentato una proposta perchè la designazione

del senatore Hortis a vicepresidente fosse fatta per acclamazione, proposta che non ha potuto però essere accolta, ostandovi una precisa disposizione del nostro regolamento.

Ora il Senato all'unanimità dello scrutinio segreto, ha voluto aggiungere la sua acclamazione pubblica, dando così una testimonianza di affetto alla città di Trieste ed all'illustre collega che così degnamente la rappresenta nel nostro Consesso (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti risulta che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiara pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori Cagnetta, Calisse, Cannavina, Tamborino e Vanni e li ammette alla prestazione del giuramento.

Il risultato delle varie votazioni per la nomina di membri in alcune Commissioni sarà proclamato nella seduta di domani.

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Pincherle e Sili, presta giuramento il senatore Calisse.

Introdotto dai senatori Sandrelli e Pincherle, presta giuramento il senatore Vanni.

Per la interpellanza dei senatori Mazziotti e Sinibaldi.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Comunica che il Governo accetta l'interpellanza, oggi annunziata, dei senatori Mazziotti e Sinibaldi, ma si riserva di rispondervi fra qualche giorno.

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che domani si riuniranno gli Uffici subito dopo la seduta pubblica. Chiede di essere autorizzato ad iscrivere all'ordine del giorno, ove occorra, la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

(Il Senato consente).

La seduta termina alle ore 16,30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 12 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del sindaco di Venezia e del conte Niccolò Papadopoli per le condoglianze inviate dalla Camera.

Interrogazioni.

RUINI, sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, agli onorevoli De Felice e Garibotti, dichiara che a cura dell'Ufficio del lavoro è stata compiuta una inchiesta sulla panificazione per stabilire se sia possibile accogliere la richiesta della Confederazione italiana dei lavoratori dell'arte bianca, di modificare l'orario della panificazione determinandosi l'inizio del lavoro alle 7 del mattino.

Il Comitato permanente del lavoro, a cui le conclusioni di quella inchiesta erano state sottoposte, ritenne però opportuno, su relazione dell'on. Turati, di disporre un'inchiesta suppletiva principalmente per esaminare le obiezioni mosse nell'interesse dei lavoratori in genere.

Quest'inchiesta è stata condotta innanzi rapidamente e i risultati saranno sottoposti entro gennaio al Comitato permanente del lavoro, il quale certo cercherà di dare alla questione una soluzione che contemperi i diversi interessi in conflitto.

DE FELICE-GIUFFRIDA, osserva che la questione è più grave di quanto risulta dalle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Afferma il diritto dei lavoranti panettieri di fruire del riposo notturno, che presentemente è per essi una amara ironia, essendo obbligati a trovarsi sul lavoro alle quattro antimeridiane.

La situazione è poi aggravata dalle frodi alla legge commesse dai padroni fornai nel loro interesse.

Insiste perchè sia stabilito per legge che i lavoranti fornai devono trovarsi al lavoro non prima delle sette antimeridiane.

GARIBOTTI, si dichiara soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Osserva che non è in giuoco soltanto l'interesse di una categoria di lavoratori, ma anche quello della collettività.

Ritiene opportuna l'indagine disposta dal Comitato del lavoro e confida che essa potrà proporre un temperamento mitigatore che concilii l'interesse dei lavoranti papattieri con quello della massa dei consumatori.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, agli onorevoli Vella, Ursi e Salvemini, espone che in Andria l'agitazione cominciò il 30 novembre con uno sciopero generale indetto dalla Camera del lavoro per protestare contro la disoccupazione.

Nei giorni successivi però l'agitazione assunse carattere politico e forme violente, con attentati alla libertà del lavoro, ed assalto ai pubblici spacci, compresi quelli di carne per gli ammalati. In quei disordini un carabiniere fu gravemente ferito.

La pubblica forza fu costretta a ricorrere all'uso delle armi per ristabilire l'ordine.

Annuncia incidentalmente che provvedimenti di carattere generale per rimediare alla disoccupazione sono di prossima pubblicazione.

Per quanto più particolarmente riguarda Andria il commissario Regio, che regge quel Comune, aveva predisposto opere pubbliche per oltre trecentomila lire. Per la loro esecuzione è stato ora chiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

Assicura che il Governo farà il possibile per aiutare quelle popolazioni e confida che la calma non sarà più turbata.

VELLA non può dichiararsi soddisfatto poichè la versione dei fatti data dal sottosegretario di Stato è quella di difesa dei responsabili.

L'agitazione dei contadini per ottenere lavoro, mantenutasi pacifica, divenne violenta soltanto per le provocazioni di un commissario di pubblica sicurezza, e per l'esasperazione prodotta nella folla dall'annunzio di irrisorie concessioni.

Si augura che il Governo prenda disposizioni perchè i commissari di pubblica sicurezza usino nella repressione delle dimostrazioni maggiore prudenza, perchè il più delle volte fatti luttuosi avvengono appunto per il loro intervento (Approvazioni all'estrema sinistra)

Deplora che il Governo trascuri le condizioni della regione pugliese, e particolarmente della provincia di Bari, la quale ha grandemente sofferto a causa della guerra, ed ha bisogno urgente di una politica riparatrice di lavoro.

Afferma che nella provincia di Bari potrebbero essere subito iniziati lavori per molti milioni.

Egli augura che il Governo voglia prontamente provvedere per evitare il ripetersi di avvenimenti dolorosi (Applausi all'estrema sinistra).

URSI, prende atto dei provvedimenti annunziati dal Governo.

Deplora però che i lavori, che ora sono affrettatamente concessi, non siano stati disposti prima.

Invoca che la concessione dei lavori pubblici abbia luogo con maggiore equità senza preferenze o esclusioni ingiustificate, osservando che, oltre a quelli disposti, altri avrebbero già potuto essere in corso di esecuzione, se non fossero stati appaltati a privati o cooperative che li hanno ancora indetti. (Rumori all'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

SALVEMINI, non è soddisfatto, poichè i luttuosi avvenimenti si debbono addebitare esclusivamente alla mancanza di imparzialità del commissario di pubblica sicurezza.

Deplora che il Governo non abbia provveduto all'allontanamento da Bari di quel commissario; il che soltanto potrebbe portare la pacificazione degli animi.

Si augura che il Governo voglia una buona volta abbandonare il sistema di provvedere ai legittimi bisogni del proletariato barese, solo quando avvengano avvenimenti luttuosi

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA, sottosegretario di Stato per la guerra, dichiara all'on. Rondani che il generale Zoppi, partecipando ad una adunanza, privata intesa alla fusione dei partiti costituzionali in Alessandria, non ha mancato a quella opportuna norma del regolamento di disciplina per cui ogni militare deve astenersi da manifestazioni politiche e da tutte quelle pubbliche manifestazioni che, sebbene consentite dalla legge, non sono compatibili col carattere militare. (Rumori all'estrema sinistra).

RONDANI, lamenta che mentre agli ufficiali sono state consentite manifestazioni di ogni genere, permangono sistemi di vessazione politica contro i soldati, da parte degli ufficiali.

Confida che il Ministero della guerra vorrà inspirarsi ad un maggior senso di giustizia e ad un maggiore equilibrio nel rispetto delle convinzioni politiche dei soldati.

MASCIANTONIO sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, assicura l'on. Rondani che il Ministero delle poste farà pratiche presso il Ministero dei trasporti perchè sia nuovamente istituita una seconda corsa dell'automobile mediante il quale viene fatto il servizio postale per Varallo-Sesia ed Alagna.

RONDANI, prende atto di questi affidamenti e si augura che il legittimo desiderio di quelle laboriose popolazioni sia presto soddisfatto.

Seguito della discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

COLELLA, parla della questione adriatica, del problema del Mezzogiorno, della politica sanitaria. Rileva che dopo la grande vittoria che le ha assicurato il raggiungimento e la sicurezza dei suoi confini naturali, l'Italia deve ora assolvere il grave compito della sua ricostituzione economica.

È perciò necessario una politica di fecondo e pacifico lavoro. E in questa azione possono e debbono consorrere tutti i partiti politici, poichè nessuno può vagheggiare movimenti violenti che segnerebbero la rovina del nostro paese.

Anche con i nostri alleati occorre mantenere rapporti cordiali, anche perchè essi ci forniscono quelle materie prime che ci sono assolutamente indispensabili per la nostra ricostituzione economica.

E la stessa cordialità di rapporti dobbiamo instaurare con i nuovi Stati che si sono formati sulle rovine dell'Impero asburghese e massimamente con la Russia.

La questione adriatica dovrebbe essere risolta sopra questi capisaldi: italianità di Fiume; continuità del suo territorio con quello d'Italia; internazionalizzazione del porto; autodecisione rispetto ai paesi della Dalmazia.

Lamenta che durante la guerra, sia pure per una ineluttabile necessità, si siano avvantaggiate le regioni industriali del Nord di Italia, mentre il Mezzogiorno più fortemente ha subito i pesi e i sacrifici della guerra.

Segnala le difficoltà in cui si dibatte il Mezzogiorno per mancanza di mezzi e le dolorose condizioni materiali, morali e igieniche in cui versano specialmente le classi agricole. Afferma perciò la necessità che, oltre all'istruzione tecnica, sia sviluppata e tutelata anche l'alta cultura, mezzo indispensabile per l'elevazione delle masse.

Parla della agricoltura, dell'industria, della emigrazione nel Mezzogiorno e del problema della scuola.

Raccomanda che, anche nella soluzione dell'impellente problema tributario, si tenga conto delle speciali condizioni del Mezzogiorno, e anche rispetto alle tariffe doganali provvisorie.

Confida che, nonostante nessun accenno se ne sia fatto nel discorso della Corona, il Governo non mancherà di seguire una vigorosa politica di profilassi sociale, adottando efficaci provvedimenti, per la lotta contro la tubercolosi, la malaria e per la protezione dell'infanzia, della maternità, per il lavoro dei fanciulli, ecc. Richiamata pure l'attenzione sulle case operaie, gli edifici scolastici, le scuole all'aperto, sulla legislazione sulle malattie del lavoro, ecc., proponendo la istituzione in Italia di un Ministero della sanità pubblica, come esiste in Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti d'America del Nord, Russia sotto Kerensky.

CALÒ, rileva che occorre riconoscere nella guerra combattuta e vinta un carattere rivoluzionario, in virtù del quale in tutte le classi sociali si è affermata una più forte coscienza dei propri diritti e dei propri doveri.

Ma nella realtà sociale si presenta oggi un fenomeno complesso: quello della composizione dei diritti e dei doveri delle varie parti in conflitto. Tale è la realtà storica dell'oggi; per cui è impossibile il verificarsi di una rivoluzione la quale non avrebbe altro effetto se non di distruggere entrambe le parti contendenti.

Afferma che ci avviamo verso una forma di vita sociale in cui prevarrà una forma di corporativismo, e i diritti del lavoro si imporranno e saranno riconosciuti.

Non crede però si possa instaurare il comunismo perchè è convinto che la proprietà privata, anche nella società odierna, abbia una funzione sociale e morale.

Venendo ai problemi positivi dell'ora presente, rileva le gravi difficoltà della nostra politica estera non essendo ancora rinsaldata la compagine della nazione.

L'Italia deve serbarsi fedele ai suoi principi da cui ha tratto la sua indipendenza e la sua unità.

Per ciò l'oratore crede che essa debba riconoscere ed entrare in rapporti con gli Stati di fatto esistenti in Russia; e che il principio da esso invocato del riconoscimento dell'autodecisione di Fiume, implichi da parte sua il riconoscimento di uguale principio per i popoli della Russia.

Però un'azione internazionale dell'Italia non può essere autonoma, non potendo essa andare verso un orientamento diverso da quello delle nazioni alleate, senza andare incontro alla propria rovina politica ed economica.

Perciò la sua opera deve essere decisa e ferma in confronto dei suoi alleati, ai quali deve richiedere il riconoscimento delle sue giuste aspirazioni, come di quelle di tutte le altre nazionalità.

Quanto alla politica interna, lamenta che nel discorso della Corona, come nell'indirizzo di risposta, non si sia nemmeno accennato ai problemi più gravi dell'ora presente; ciò che dà l'impressione che il Governo attuale più nulla rappresenti, con la sua condotta indecisa o incoerente, per l'avvenire del paese.

Così nulla si dice della politica tributaria. E nemmeno i recenti provvedimenti sono tali da costringere effettivamente le più alte classi sociali, e quelle che dalla guerra hanno tratto i maggiori benefici, a contribuire al consolidamento della nostra finanza.

Anche il problema degli scambi è stato completamente trascurato, mentre è necessario instaurare al più presto la massima libertà di commercio per tornare al ritmo normale di vita e per risolvere la questione dell'alto saggio del cambio.

Quanto al problema della scuola ammette la libertà dell'insegnamento vagheggiato dal partito popolare, purchè però sia limitato da opportuni provvedimenti in modo che l'insegnamento di Stato non sia sopraffatto da quello privato, perchè la scuola concentra in sè tutto il rinnovamento del paese.

Insiste sulla necessità di riformare la burocrazia sulla base del decentramento; e di risolvere il problema del Mezzogiorno, che non è solo un problema regionalistico, ma nazionale.

Concludendo, auspica una forte coraggiosa politica di profondo rinnovamento di tutti gli organi statali poichè al di sopra di tutti gli interessi e di tutti i partiti sta la salvezza del popolo italiano (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

CASERTANO, richiama l'attenzione della Camera sulla riforma elettorale e sul sistema della preferenza che non è che la riproduzione del vecchio collegio uninominale.

È favorevole piuttosto al sistema della lista ufficiale con la facoltà di libere aggiunte e cancellazioni, ciò che rappresenta la vera libertà di voto. (Interruzioni dall'estrema sinistra).

Quanto al fenomeno dell'astensione, crede che esso non sempre sia dovuto all'accidia degli elettori, ma a deplorevoli sopraffazioni e ad errori della legge, che debbono essere corretti al più presto possibile.

Trattando poi del decentramento amministrativo, rileva le benemerenze dei Comuni italiani, ai quali lo Stato deve rivolgere le sue cure, risolvendo radicalmente il problema della burocrazia che rende sterile la vita degli enti locali, troppo impacciati dalle tutele statali e dai criteri individuali dei prefetti.

Augura quindi che sia prossima una riforma amministrativa completa dalla quale gli enti locali, e specialmente le Provincie, potranno trarre nuovi elementi di vita, esonerando lo Stato da molte funzioni che ora lo aggravano.

In tal modo soltanto potrà anche essere possibile il totale rinnovamento della vita nazionale (Approvazioni — Applausi).

CAROTI espone i concetti del partito socialista in materia di politica internazionale.

Da tutti, in Italia e nelle altre nazioni, si invoca la pace che permetta di sanare le piaghe della guerra.

Ma la pace che i popoli invocano non è la pace borghese che viene imposta dai Governi.

Invano i socialisti tentarono di riunire le sparse fila dell'internazionale; i loro sforzi furono resi vani dalla dittatura borghese.

Ed ora la classe capitalistica è vittima della sua stessa politica, perchè è stata la guerra che ha fomentato le tendenze rivoluzionarie.

E questa tendenza rivoluzionaria è anche fomentata da una pace che è il trionfo della iniquità e della prepotenza.

Almeno il Congresso di Vienna fu coerente con sè stesso; quello di Versailles non è che una continua slealtà, una continua ipocrisia.

Di una tale situazione l'Italia, la nazione proletaria, risente i dolorosi effetti, non altrimenti che se fosse una nazione vinta.

La Società fra le nazioni è una santa alleanza peggiorata.

I trattati di Saint-Germain e di Versailles rappresentano il crudele tentativo di schiacciare per sempre le popolazioni dell'Europa centrale.

Non si pensa però che questi trattati rimarranno lettera morta perchè contro di essi insorgeranno, vinte e vincitrici, tutte le popolazioni civili.

Sarà dunque o una nuova guerra o la rivoluzione che solo potrà impedire la guerra, lacerando gli iniqui trattati.

In una sola cosa la borghesia delle varie nazioni è concorde, nel tentar di resistere alla marcia del socialismo.

Di qui la feroce ostilità contro i Governi dei Soviets dell'Ungheria e della Russia, dannando alla fame e alla morte intere popolazioni.

Constata il progresso del socialismo in tutti i paesi della stessa America ove ad esso aderiscon anche quelle classi che ne erano sospettose.

Ma intanto il Governo italiano nulla fa di quanto il partito socialista reclama come rimedi ai mali più urgenti.

A torto si accusa il partito socialista di quei disastri che sono necessaria conseguenza della permanente psicologia di guerra e del presente generale disagio.

Nessun partito borghese ha saputo enunciare un programma che assicuri la pace futura. La borghesia è in una via che non ha uscita.

Il socialismo, abolendo la proprietà privata, e con esso le competizioni fra gli individui e fra popoli, può assicurare al mondo benessere e pace.

La plutocrazia domina il mondo e la piccola borghesia non si avvede che essa ne è la prima vittima.

Il programma di Wilson non fu che una illusione di cui si è pasciuta la democrazia. Il vero è che anche l'ora della democrazia individualistica è naufragata nel baratro della burocrazia.

Questa plutocrazia tiranna solo dal socialismo potrà essere debellata.

La guerra, con una selezione a rovescio, ha peggiorato le condizioni demografiche ed economiche delle popolazioni.

È la civiltà bianca che con la razza bianca finirà per essere sommersa in una nuova guerra. (Commenti).

Quanto al socialismo, di fronte alla borghesia che si avvia alla sua rovina, continuerà a far la sua strada; e se la borghesia vorrà attraversarla con la violenza, i socialisti non si asterranno dall'usare alla loro volta la violenza, per assicurare alle classi lavoratrici il loro trionfo. (Applausi all'estrema sinistra).

GIULIETTI, premette che tanto nel discorso della Corona come nel corso di questa discussione non sono state approfondite come dovevasi le cause che hanno prodotto la guerra.

Le guerre non dipendono dalla volontà di un solo uomo o dal potere di un determinato partito: dato l'attuale sistema della società divisa in classi, esse scoppiano per saturazione capitalistica. (Vive interruzioni all'estrema sinistra).

Occorre quindi, se si vogliono sopprimere le guerre, far scomparire le classi, e ciò sarebbe desiderabile che avvenisse in una maniera ordinata, senza bisogno di violenze e di rivoluzioni. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Rileva che, di fronte al fenomeno della guerra, coloro che seguono l'ideale socialista, ideale di amore e di fratellanza universale, si sono divisi in due tendenze: quella che si è chiamata neutralista e quella che è stata detta interventista. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Ora, tanto l'una tendenza che l'altra, inquanto furono professate in piena buona fede, meritano uguale rispetto.

L'oratore afferma di essere fra gli interventisti che sono effettivamente intervenuti perchè anch'egli ha fatto qualche cosa per la guerra.

Voci: A Fiume!

GIULIETTI. Questa interruzione spiega, dice l'oratore, l'ostilità con cui i colleghi socialisti accolgono le sue parole.

Afferma poi di aver preso parte alla guerra come ufficiale volontario di marina. (Interruzioni all'estrema sinistra).

I socialisti interventisti aderirono alla guerra in quanto, dopo aver constatata l'impossibilità di impedirla, si persuasero che la guerra avrebbe avuto una forza rivoluzionaria capace di trasformare la società borghese.

I socialisti interventisti sperarono che, abbattendo il capitalismo tedesco, avrebbero affrettato l'avvento del socialismo.

Ed infatti le prime conseguenze della guerra dimostrano che essi non si sbagliarono, perchè la società si avvia fatalmente verso la fusione delle classi e la creazione di governi socialisti.

Ricorda che alcuni socialisti neutralisti, quando dal nemico fu invaso il territorio italiano, sentirono il bisogno di fare affermazioni interventiste (Rumori e commenti all'estrema sinistra), e ciò in evidente contraddizione coi principi del socialismo neutralista.

Per quel che lo riguarda, l'oratore afferma di essere stato sempre, senza riserve e senza ripiegamenti, interventista.

Rileva poi come siano incongruenti le critiche che i socialisti neutralisti fanno alla pace di Versailles, necessario prodotto della attuale situazione della società borghese.

Afferma essere fatale il diffondersi dei Soviets, come mezzo per riunire nelle mani dei lavoratori i mezzi di produzione e per addivenire alla soppressione delle classi (Interruzioni all'estrema sinistra).

Circa la Russia afferma che egli ha fatto il suo dovere di socialista, in quanto la Federazione marinara ha fermato navi che contenevano armi dirette in Russia. (Rumori — Commenti — Vivissime reiterate denegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio).

Ripete che per opera propria, quale capo della Federazione marinara, furono fermate navi con carico di armi dirette in Russia. (Agitazione — Vivissime interruzioni).

Afferma che il piroscafo *Fedora* carico di esplosivo era pronto per partire per la Russia, e riferisce le circostanze di fatto in cui ne fu impedita la partenza.

Si venne ad una intesa, col rappresentante dell'Inghilterra, e fu stabilito che la nave avesse sbarcato le munizioni a Gibilterra e che la nave non avesse più caricato munizioni per la Russia.

Il piroscafo andò infatti a Gibilterra ove furono scaricate le munizioni, mentre gli equipaggi fecero il dover loro, impedendo che quelle munizioni andassero in Russia.

Fu così potuto stabilire il principio che nessuna nave italiana avrebbe dovuto portare armi in Russia. (Commenti).

Cita anche il fatto del piroscafo *Nippon*: la nave fu fatta partire dalla Federazione marinara perchè in una discussione parlamentare era stato solennemente affermato che conteneva vecchie armi destinate ad essere trasformate in utensili e che il piroscafo sarebbe andato in Cina e non in Russia.

Riferisce che in seguito doveva avvenire la partenza del piroscafo *Persia*.

Fatte le dovute indagini fu constatato che conteneva una grande quantità di armi nuove, che si disse erano dirette in Cina, mentre potevasi ben supporre che erano invece destinate in Russia.

In conseguenza la Federazione marinara si oppose a che questa nave partisse per la Cina. Fu così mandata a Fiume in seguito agli avvenimenti colà accaduti.

Nota a questo proposito che Fiume forma obbietto di conquista del capitalismo anglo-americano, perchè esso costituisce uno dei vertici di quel tringolo che esso vuole tracciare con Danzica ed Odessa per dominare l'Europa centrale ed impedire l'affermazione della rivoluzione russa. (Commenti vivaci).

Per impedire l'affermarsi del capitalismo anglo-americano su questo punto di tanta importanza commerciale e politica, è necessario che Fiume sia rivendicata all'Italia.

Manda a questo proposito un saluto a Gabriele D'Annunzio. (Vivissime proteste all'estrema sinistra — Applausi da altre parti — Rumori — Agitazione).

Risoluta la questione di Fiume, l'Italia potrà con tanta maggiore lealtà tendere alla mano la Russia socialista. Ed è per questo duplice riflesso nazionale e internazionale che l'oratore fece quanto potè per favorire l'impresa di Fiume. Manda infine un caloroso fervido saluto alla Russia dei Soviets, con la quale si augura che il Governo italiano stabilisca immediati rapporti diplomatici ed economici, (Vivissimi rumori all'estrema sinistra — Commenti animati).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, anzitutto prega la Camera di non travolgere il nome di Fiume in una discussione di parte. La questione di Fiume non può essere da alcuno considerata come indifferente all'Italia. E tutti dobbiamo desiderare la integrazione della nostra unità nazionale. (Vive approvazioni).

Poichè l'onorevole Giulietti ha affermato che le armi caricate sul *Persia* erano destinate alla Russia, premette che le amministrazioni militari vendono armi e munizioni: ma afferma che ripetutamente ha dato istruzioni di non vendere armi dirette contro la Russia, come pure di non vendere armi alla Russia. (Commenti).

Afferma nel modo più reciso che quelle armi erano destinate alla Cina. Che se così non fosse punirebbe severamente chi si fosse reso responsabile dell'infrazione del preciso divieto emanato dal governo.

All'onorevole Giulietti che ha tanta autorità sulla gente di mare da fermare i piroscafi, osserva non esservi correlazione fra il proposito di opporsi all'invio di navi in Russia e quello di inviare armi a Fiume. (Commenti).

GIULIETTI, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e osserva di restare più che mai fermo nella sua convinzione che quelle armi erano dirette contro la Russia.

Termina rilevando come dalle dichiarazioni sue, in contrasto con quelle del presidente del Consiglio, emerga chiaramente che la voce corsa che il piroscafo *Persia* sia stato inviato a Fiume d'accordo con il Governo, sia completamente infondata. (Commenti animati).

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega alcuni degli oratori inscritti in questa discussione di rinunziare a parlare per poterla chiudere domani.

In tal modo martedì dopo l'esposizione finanziaria si potrà iniziare la discussione sull'esercizio provvisorio.

Sarà quella l'occasione pel Governo di fare dichiarazioni concrete sulle singole questioni e la discussione potrà esser chiusa con un voto politico.

Voci: La chiusura!

PRESIDENTE, la pone a partito.

(La Camera delibera di chiudere la discussione).

Propone che domani la seduta cominci alle ore 14.

(Rimane così stabilito).

Presentazione di una relazione.

FACTA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Esercizio provvisorio dei bilanci 1919-920 fino a quando non saranno approvati per legge.

Giuramento.

ROMITA, giura.

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

DE CAPITANI, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Paratore.

La seduta termina alle ore 20.10.

CRONACA ITALIANA

Propaganda marinara. — L'ammiraglio Thaon de Revel ha rimesso alla presidenza della Lega navale lire duemila perchè sia bandito un concorso a premio per la pubblicazione di un opuscolo popolare di propaganda marinara, che dovrà essere largamente diffuso a bordo dei piroscafi in partenza, fra gli emigranti e distribuito nelle scuole pubbliche e fra gli operai delle fabbriche.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica il seguente telegramma del suo corrispondente serico:

New-York, 3. — Continua rialzo seta - Affari calmi - Stocks normali - Quotasi italiana classica dollari 12,90 - Extra 13,25 - Giapponese 1 1/2 13 - Extra 13,25 - Double 13,60 - Canton New Style 12 - Cambio a vista del dollaro 12,35.

TELEGRAMMI "STEFANI"

GERUSALEMME, 11. — Ieri, ricorrendo il secondo anniversario della liberazione di Gerusalemme, il generale Shoa, comandante in capo delle truppe inglesi, ha passato in rivista l'intiero distaccamento. Vi ha partecipato anche un nostro reparto di carabinieri, che è stato vivamente applaudito.

Ha chiuso la festa un banchetto, al quale sono stati invitati tutti gli ufficiali ed i soldati della guarnigione.

MADRID, 12. — Il nuovo gabinetto è stato così costituito:

Presidenza, Allende Salazar — Interni, Priña — Affari esteri, marchese Lema — Finanze, Bugallal — Guerra, generale Villalba — Marina, ammiraglio Flores — Istruzione, Natalio Rivas — Giustizia, Garnica — Lavori pubblici, Gimeno.

Al ministero per gli approvvigionamenti sarà chiamata una persona tecnica non ancora designata.

BRUXELLES, 12. — Il Re del Belgio ha insignito l'on. Luigi Luzzatti del Gran cordone di Leopoldo come attestazione delle antiche e recenti prove di affetto per la causa della nazione belga.

LONDRA, 12. — Oggi alle 11,30, al Downing Street, si sono riuniti in conferenza Scialoja, l'ambasciatore d'Italia a Londra, Clémenceau, Loucheur, Cambon, Berthelot, Florian, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Londra, Lloyd George, Bonar Law, Lord Curzon e Maurizio Hankey, segretario del Gabinetto di guerra.

La conferenza è durata fino alle 13,10.

Gli ospiti hanno quindi pranzato da Lord Curzon.

La conferenza ha ripreso i suoi lavori alle ore 15.

LONDRA, 12. — Alle 18,30 Clémenceau ha preso il the al palazzo reale, indi ha pranzato all'Ambasciata di Francia.

LONDRA, 12. — I ministri inglesi e francesi sono soddisfatti dell'andamento delle trattative.

Nella riunione di stamane sono state discusse varie questioni interessanti l'Intesa, l'Adriatico e la Russia.

La seduta del pomeriggio è stata consacrata ad affari interni interessanti la Francia.

Le conversazioni continueranno domani sabato ed è probabile che Clémenceau non partirà prima di domenica.

STOCCOLMA, 12. — Un radiotelegramma dalla Russia dice che a Costantinopoli è stato scoperto un complotto per rimettere sul trono l'ex-sultano Abdul-Hamid.

Dalla stessa fonte sono segnalate manifestazioni antidinastiche a Sofia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.